

## MODALITÀ DI CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICEVUTE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 BIS E 13 TER DELLA L.R. N.31/1996

### 1. Oggetto del controllo

L'ambito del controllo è esteso alle dichiarazioni considerate rilevanti ai fini del procedimento, ossia le dichiarazioni contenenti asserzioni che l'Amministrazione deve valutare/ha valutato per l'attribuzione del beneficio a favore del soggetto dichiarante.

Articolandosi il procedimento istruttorio in più fasi, saranno oggetto di controllo sia le dichiarazioni rese per l'iscrizione nell'elenco annuale dei gestori degli impianti di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (previsto all'art. 13 bis della LR 31/1996), sia le dichiarazioni rese trimestralmente al fine di beneficiare del pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica di scarti e sovralli (art. 13 ter della LR 31/1996).

### 2. Tipologie di controllo

I controlli verranno effettuati con le seguenti modalità:

**Controllo a tappeto:** sulle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco annuale ad esclusione di quelle relative all'effettivo raggiungimento della percentuale minima di recupero e alle caratteristiche del recupero medesimo. Il controllo su queste ultime dovrà avvenire secondo le modalità di seguito specificate per i controlli a campione dal momento che è in sede di pagamento trimestrale che rileva l'effettivo raggiungimento o meno della percentuale minima di recupero, per beneficiare della riduzione del tributo speciale.

**Controllo a campione:** avviene su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive rese in sede trimestrale.

Deve essere sottoposto al controllo almeno il **5%** delle dichiarazioni sostitutive contenenti asserzioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio. Trattandosi di beneficio conseguibile trimestralmente, il controllo verrà effettuato sulle dichiarazioni pervenute nel trimestre di riferimento al Servizio Rifiuti e Bonifica dei siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi, ai sensi di legge.

Il campione verrà individuato trimestralmente utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna.

Nel conteggio delle dichiarazioni sottoposte a controllo a campione non sono ricomprese le dichiarazioni oggetto di controllo puntuale.

**Controllo puntuale:** su singole e specifiche dichiarazioni, laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime.

### 3. Modalità dei controlli

L'effettuazione dei controlli dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

- **Accertamenti d'ufficio**
- **Richiesta conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze in albi/elenchi/registri custoditi dall'amministrazione**
- **Altre modalità previste dalla normativa**

Per le relative informazioni che non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato e la mole della documentazione da richiedere all'interessato è di difficile e onerosa riproduzione, il responsabile del procedimento può disporre verifiche in loco avvalendosi anche di altre strutture regionali o altre amministrazioni.

### 4. Tempi del controllo

La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sarà avviata nel rispetto dei seguenti termini:

- **in riferimento al controllo a tappeto:** entro 10 giorni dalla data di presa in esame della dichiarazione presentata per l'iscrizione nell'elenco annuale dei gestori degli impianti di cui all'art. 3 della legge 549/1995;
- **in riferimento al controllo a campione:** entro 30 giorni dal termine previsto dall'art. 13 ter della LR 31/1996 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel trimestre di riferimento al Servizio Rifiuti e Bonifica dei siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi;
- **in riferimento al controllo puntuale:** sulle dichiarazioni sostitutive presentate trimestralmente in corso

dell'anno, entro 60 giorni dalla data normativamente prevista per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa all'ultimo trimestre dell'annualità di riferimento o comunque entro 60 giorni dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione annuale, di cui all'art. 3 della LR 31/1996, da parte del gestore della discarica.

#### **5. Responsabile del procedimento**

È responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica dei siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi.

#### **6. Informazione agli interessati**

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il responsabile del procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 20 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Decorso detto termine il responsabile del procedimento procederà ad adottare gli atti di conseguenza, inclusa eventuale comunicazione anche alla struttura regionale competente in materia di tributi per i necessari e conseguenti adempimenti di competenza.